



Club Alpino Italiano Regione Piemonte

## **Convenzione per la manutenzione ordinaria e il ripristino della segnaletica orizzontale della rete sentieristica**

Premesso che:

- a) l'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, in attuazione dei compiti statutari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pone tra le proprie finalità la manutenzione e la segnalazione della rete sentieristica;
- b) al Club Alpino Italiano, Ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall'art. 2 della Legge n. 91/63 come modificata dalla Legge n. 776/85, il compito di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, racchiudendo in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna;
- c) le comuni finalità in tema di studio, protezione, salvaguardia, sviluppo e fruizione sostenibile delle aree naturali costituiscono obiettivi espressi sia dall'Ente Parco che dal Club Alpino Italiano;

**tra**

L'Ente Parco nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino, Via Pio VII n. 9, CF. 80002210070, rappresentato dal Direttore pro tempore, Bruno Bassano, domiciliato per la carica presso l'Ente Parco (di seguito denominato ENTE PARCO),

**e**

il Club Alpino Italiano, Regione Piemonte, con sede c/o Regione Piemonte, via Principe Amedeo 17, Torino, rappresentata da Bruno Migliorati, nato a Gravellona Toce (VB) il 21/03/1945 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del CAI PIEMONTE di seguito denominato CAI (oppure CAI PIEMONTE),

**si conviene e si sottoscrive quanto segue**

### **Art. 1**

#### **Oggetto della convenzione**

1. Oggetto della presente convenzione è la manutenzione ordinaria e il ripristino della segnaletica di continuità orizzontale, da effettuarsi prioritariamente sull'itinerario "Gioparco Gran Paradiso", come inserito al Catasto Regionale del Patrimonio Escursionistico, approvato dalla Regione Piemonte.
2. Qualora le tratte ricomprese nell'itinerario "Gioparco Gran Paradiso", non necessitassero di interventi, le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere eseguite, in accordo tra le parti, su tratte di sentieri diversi del versante piemontese del Parco, segnalate dagli stessi operatori CAI o sulla base delle indicazioni dell'ENTE PARCO.

### **Art. 2**

#### **Modalità di collaborazione tra le parti**

Le PARTI si impegnano a:

1. effettuare almeno n. 1 riunione di coordinamento all'anno, anche da remoto, finalizzata alla programmazione annuale degli interventi. Eventuali sopralluoghi possono essere effettuati qualora emergesse la necessità di valutare particolari situazioni lungo la rete sentieristica;
2. fornire aggiornamenti cartografici in formato digitale dei percorsi;

3. comunicare l'organizzazione di momenti formativi, che potranno essere fruiti dal personale di entrambi gli Enti, sui temi della fruizione e dell'accessibilità.

### **Art. 3**

#### **Impegni dell'ENTE PARCO**

L'ENTE PARCO si impegna a:

1. riconoscere al CAI la somma di € 1500/anno, su presentazione dei giustificativi di spesa, a titolo di rimborso spese per gli interventi di manutenzione ordinaria della segnaletica, compreso lo sfalcio e il taglio della vegetazione spontanea, secondo quanto previsto al precedente Art. 1;
2. fornire la documentazione tecnica, quali i tracciati dei sentieri o supporti necessari ai fini del buon esito delle operazioni di manutenzione.

### **Art. 3**

#### **Impegni del CAI**

1. Per quanto previsto all'Art. 1, il CAI PIEMONTE si impegna a:
  - operare quale referente per l'esecuzione della Convezione, come di seguito dettagliato; in tale quadro il CAI assicura il coinvolgimento delle proprie Sezioni di Cuornè, con sede in Cuornè, Via Signorelli n.1, CF. 92503040013, rappresentata dal Presidente pro-tempore Giuseppe Martino, domiciliato per la carica presso la sede legale; la Sezione di Rivarolo Canavese, con sede in Rivarolo Canavese, Via Peila n. 1/10, CF. 06470420016, rappresentata dal Presidente pro-tempore Stefano Merlo, domiciliato per la carica presso la sede legale; della la sotto-Sezione di Sparone, con sede in Sparone, Via Faletti n. 2, CF. 84004230011, rappresentata dal Presidente pro-tempore Christian Rumello, domiciliato per la carica presso la sede legale;
  - compiere tutte le azioni previste effettuando gli interventi nel rispetto della fauna, della flora e in generale dell'ambiente naturale del Parco;
  - utilizzare per la segnaletica orizzontale prodotti, per quanto possibile, fabbricati con materie prime di origine minerale e/o vegetale, che non contengano sostanze tossiche nocive per l'ambiente;
  - provvedere affinché, nel corso delle manutenzioni, non siano lasciati sul territorio rifiuti di alcun genere;
  - comunicare all'Ufficio Pianificazione e programmazione dello sviluppo dell'Ente Parco ed ai Capi servizio di Valle il programma delle uscite e le attività previste, con congruo anticipo;
  - comunicare all'Ente Parco i nominativi dei referenti delle diverse sezioni e le eventuali variazioni;
  - effettuare le manutenzioni previste, nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti in merito alle misure di prevenzione, protezione, sicurezza e secondo quanto indicato nei manuali e nelle indicazioni fornite dal CAI per la manutenzione della rete sentieristica.
2. Gli operatori delle Sezioni e sotto Sezioni CAI su menzionate si impegnano ad attuare, su base annuale e secondo la propria competenza territoriale, le seguenti attività:
  - a. periodico monitoraggio e manutenzione ordinaria o realizzazione laddove ritenuta carente, della segnaletica di continuità orizzontale;
  - b. pulizia, leggero spietramento del piano di calpestio e sfalcio della vegetazione spontanea da effettuarsi nel periodo maggio-ottobre, nel limite della sezione di passaggio e comunque non superiore ad un metro; qualora gli interventi di manutenzione ordinaria prevedano lo sfalcio della componente erbacea ed arbustiva con l'impiego di attrezzi rumorosi, potranno essere impartite prescrizioni a tutela della fauna e della flora presente;
  - c. segnalazione all'Ente Parco di eventuali criticità rilevate nel corso delle manutenzioni riferibili alla condizione dei sentieri o della segnaletica verticale o, ancora, alla opportunità di integrazione di quest'ultima per rendere più facilmente fruibile la rete sentieristica;
  - d. resoconto annuale, da inviare all'Ente Parco entro il 30 novembre di ogni anno, che attesti il regolare svolgimento da parte dei CAI delle attività previste ai punti a) e b) e le segnalazioni di cui al punto c), comprensivo di documentazione fotografica delle tratte interessate dagli interventi manutentivi e giustificativi delle spese eventualmente sostenute.

3. La segnaletica orizzontale di cui al punto a) del comma precedente deve rispondere alle caratteristiche di cui all'allegato tecnico della DGR 46-7923/2002 e s.m.i.

#### **Art. 4**

##### **Responsabili della Convenzione**

1. L'ENTE PARCO individua quale responsabile per la presente Convenzione il Direttore pro tempore dell'Ente Parco e quale referente tecnico il Responsabile dell'Ufficio pianificazione e programmazione dello sviluppo.
2. Il CAI individua quale Responsabile per la presente Convenzione Bruno Migliorati e quale referente tecnico Ezio Micheli.
3. La variazione dei suddetti nominativi dovrà essere celermente comunicata tra le Parti.

#### **Art. 4**

##### **Durata della convenzione**

1. La durata della presente convenzione è stabilita in anni 5 (cinque), e potrà essere rinnovata alle medesime condizioni e durata, fatta salva la disponibilità tra le parti. La convenzione diverrà impegnativa per le parti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il recesso dalla convenzione potrà effettuarsi solo previa comunicazione scritta da far pervenire via PEC alle parti interessate entro 60 giorni dalla scadenza della stessa.
3. La presente convenzione non esclude eventuali altre convenzioni specifiche tra l'Ente Parco ed il CAI per iniziative o attività istituzionali di comune interesse.

#### **Art. 5**

##### **Modifiche alla convenzione**

1. La presente convenzione può essere modificata in qualsiasi momento su richiesta scritta di una delle parti. Le modifiche alla convenzione, da concordarsi tra le parti, divengono operative ad esecutività dei rispettivi atti di approvazione delle stesse da parte degli organi competenti.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento dati personali**




1. Le Parti dichiarano di aver reciprocamente ricevuto l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 ("GDPR") e, con la sottoscrizione della presente Convenzione, acconsentono al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati come disposto dal Regolamento medesimo, dandosi reciprocamente atto che:
  - i dati di cui verranno in possesso saranno trattati ai fini dell'esecuzione della convenzione e dell'adempimento di obblighi imposti dalla legge e potranno essere conservati o comunicati anche ai fini di future proposte contrattuali;
  - ciascuna parte avrà il diritto, ai sensi del Regolamento sopra citato, ad ottenere l'accesso ai propri dati, di chiederne la modifica o cancellazione e/o opporsi al loro utilizzo.
2. Si informa che, ai fini della presente Convenzione:
  - l'Ente Parco, è il Titolare del Trattamento; Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) - Capo IV Sezione 4 del Regolamento UE 2016/679 - è contattabile attraverso i seguenti recapiti: E-mail: [parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it](mailto:parco.granparadiso@gdpr.nelcomune.it); Pec: [dpo@pec.gdpr.nelcomune.it](mailto:dpo@pec.gdpr.nelcomune.it)
  - per il CAI PIEMONTE: il Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati è il Presidente Bruno Migliorati come individuato in premessa.

#### **Art. 7**

##### **Controversie - Tentativo di conciliazione**

1. In caso di inadempimento agli obblighi assunti con la presente Convenzione, ciascuna parte può contestare all'altra, via PEC, il contenuto dell'inadempimento, specificandone natura e consistenza, indicando l'eventuale danno subito e invitando l'altra parte ad un tentativo di composizione amichevole della vertenza. Qualora la controversia non abbia trovato una bonaria soluzione o in difetto di accordo si dovrà procedere tramite l'Autorità Giudiziaria competente presso il Tribunale di Torino.

Letto, sottoscritto e firmato

Per il Parco nazionale Gran Paradiso	Il Direttore Dott. Bruno Bassano	
Per il CAI PIEMONTE	Il Presidente Bruno Migliorati	
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE		
Per il CAI, Sezione di Cuorgnè	Il Presidente Giuseppe Martino	
Per il CAI, Sezione di Rivarolo Canavese	Il Presidente Stefano Merlo	
Per il CAI, Sotto Sezione di Sparone	Il Presidente Christian Rumello	

Data 10 ottobre 2022